

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

Prot. n. 400/ MOT1

Roma, 03.05.2005

All.: 2

Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio,  
l'Abruzzo e la Sardegna

Sede

All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e  
Comunicazioni

90100

Palermo

Ai Direttori SIIT – Settore Trasporti

Loro Sedi

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Turismo  
Commercio e Trasporti - Direzione  
Compartimentale per la Sicilia  
90141

Palermo

Al C.S.R.P.A.D.

Roma

Ai C.P.A.

Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Trento -  
Servizio Motorizzazione Civile ed  
Infrastrutture Ferroviarie  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
33100

Trento

Alle ex MOT della Direzione Generale per  
la Motorizzazione e Sicur. Trasp. Terrestre

Loro Sedi

Agli Uffici Prov.li M.C.T.C

Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto  
Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti  
39100

Bolzano

e, p.c.:

All' ANFIA

Torino

ALLA FEDERCHIMICA

Via G. da Procida 11

20149

Milano

Alla CUNA

Torino

ALLA UNIONE PETROLIFERA

Via Giorgione 129

Roma

All' UNRAE

Roma

Al Consorzio Italiano GPL Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI Roma

ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA

COMMERCIO CHIMICO

Corso Venezia 47/49

Milano

Alla ASSOMECO/ASSOMETANO

Via Pietro e Maria Curie, 13

42100

Reggio Emilia

ALL'ASSOGASLIQUIDI

V.le Pasteur 10

Roma

Alla FEDERMETANO

Via Alberelli, 2

50100

Bologna

Alla NGV System Italia

Via Serio, 16

20139

Milano

ALL'ASSOGPL

Via Larga 8

Roma

**OGGETTO: Accordo ADR "Trasporto di merci pericolose".  
Adozione degli Accordi Multilaterale M163 ed M165**

Si informano codesti Uffici che l'Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterale **M163** ed **M165**. Gli accordi suddetti, di cui si allega copia, prevedono alcune deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose. Le deroghe a cui ci si riferisce vengono in appresso esaminate in dettaglio.

La deroga introdotta dall'M163 riguarda l'indicazione sul documento di trasporto nel caso di **contenitori vuoti non puliti** utilizzati per il trasporto di gas della Classe 2. Infatti, mentre le disposizioni dell'attuale edizione dell'ADR prevedono l'indicazione di una delle etichette di pericolo (la Classe 2 ne prevede ben 9 combinazioni di etichette possibili), l'accordo M163 semplifica tale indicazione con la sola classe cioè con la dicitura "**Classe 2**". In relazione all'elevatissimo numero di bombole in circolazione (circa 40 milioni in Europa) utilizzate per tale tipologia di trasporto, tale semplificazione documentale riduce considerevolmente il carico amministrativo senza nulla togliere dal punto di vista della sicurezza in quanto è garantita comunque per il contenitore vuoto non pulito, l'indicazione della classe della merce trasportata quando era riempito.

L'accordo M165 è finalizzato ad innalzare il limite, di cui al Codice LQ 19, **da 3 litri a 5 litri**, quella soglia applicabile al recipiente interno di imballaggi combinati utilizzati per il trasporto in quantità limitate per unità di collo della **soluzione di ipoclorito del Gruppo di Imballaggio III**.

Stante una situazione in cui per tale tipologia di trasporto i Codici internazionali validi per le diverse modalità di trasporto, (RID/ADR per ferrovia e strada e IMDG Code per mare), non risultano allineate, la finalità di questo accordo M165 è quella di uniformare i due diversi riferimenti normativi e facilitare di conseguenza i trasporti intermodali.

E' opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali M163 ed M165, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente, come specificato al punto 2 dell'Accordo, la specifica dizione, rispettivamente:

**"Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 - M 163"**

o

**"Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 - M 165"**

ed inoltre una copia del corrispondente Accordo dovrà essere disponibile a bordo del veicolo.

La scadenza dell'Accordo Multilaterale M163 è prevista per il 01.07.2007 mentre per l'M165 è prevista la scadenza per il 12.11.2009; ovviamente la validità è limitata ai Paesi che hanno sottoscritto gli Accordi stessi.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. ing. Sergio DONDOLINI)

AS/as

**MULTILATERAL AGREEMENT M163**

**Under Section 1.5.1 of ADR**

**concerning the carriage of empty packagings, uncleaned of Class 2**

1. 1. By derogation from the requirements of 5.4.1.1.6.1, for the carriage of empty packagings, uncleaned which contain residues of Class 2, the information described in 5.4.1.1.1 (c) may be replaced by the class number "2".

See example as follows: "EMPTY RECEPTACLE, 2".

2. 2. The consignor shall enter in the transport document: "Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M163)". A copy of this Agreement shall be carried on board the transport unit.
3. 3. This agreement shall apply to transport between Contracting Parties to ADR which have signed this agreement up to 1 July 2007, unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, on their territory up to that date.

Roma, **15 APR. 2005**

The competent authority for ADR  
in the Republic of Italy

**Dr. Amedeo Fumero**

Head of Department for Land Transport



**Multilateral Agreement M165**

**Under paragraph 1.5.1 of ADR concerning the Limited Quantity pack size applicable to UN 1791 Packing Group III**

- (1) (1) By derogation from the provisions of 3.4.6 of ADR, the inner packaging of combination packaging maximum contents for UN 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION Packing Group III may be 5 litres, instead of 3 litres under LQ19.
- (2) (2) All other relevant provisions of Chapter 3.4 of ADR shall be applicable.
- (3) (3) This derogation shall not be applicable to carriage through the Channel Tunnel.
- (3) (3) This agreement shall apply to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed this agreement up to 12th November 2009, unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only for transport between the Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Roma, **15 APR. 2005**

The competent authority for ADR  
in the Republic of Italy

**Dr. Amedeo Fumero**

Head of Department for Land Transport

